



CITTA' DI CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 06-05-2027

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1882 n. 225;

PREMESSO che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo d'incendio nei terreni incolti e/o abbandonati con il conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale, n. 88 del 15.12.2005;

VISTO il regolamento per i fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione degli incendi, approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 05.05.2009;

VISTO il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanza sindacale contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il titolo III del D.L.vo n. 139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione incendi e s.m.i.;

VISTO l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI:

- la Legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

- la L.R. n. 7/92;

- la L.R. n. 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge n. 689/1981 e s.m.i;

VISTA: la Nota del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale pervenuta i in data 22/04/2022 prot. 15761;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso **tra il 15 giugno ed il 30 settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innescio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca;

Art. 2

I proprietari, i conduttori ed i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi di vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, per riprenderli dopo il 30 settembre**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

L'obbligo della fascia protettiva si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di agriturismi, alberghi e strutture ricettive.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del CC n. 42 del 05.05.2009, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 20,00.

Art.6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianti agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00.

SANZIONI

1) fermo restando le norme previste dagli art. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme comportamentali della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 51,00 ad euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 06.04.1996, n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco;

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 169,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. Tale somma è ridotta del 30% ad **euro 118,30** se l'oblazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo **dal 15 giugno al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge-

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Vigili de Fuoco tel. 115;
 - Corpo Forestale tel. 1515;
 - Comando Polizia Municipale Canicattì tel. 0922 – 734611;

- Carabinieri tel.112;
- Polizia di Stato tel. 113;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comune.canicatti.ag.it>.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.


La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura U.T.G. di Agrigento: protocollo.prefag@pec.interno.it
- Commissariato di P.S. di Canicatti: comm.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia dei C.C. di Canicatti: tag20136@pec.carabinieri.it
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Canicatti: com.agrigento@cert.vigilfuoco.it
com.prev.agrigento@cert.vigilfuoco.it
- Comando di Polizia Municipale di Canicatti: polizia.municipale@pec.comune.canicatti.ag.it
- Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Canicatti: agl230000p@pec.gdf.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Assessorato Territorio e Ambiente Comando Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento: irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

AVVERTE:

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Resp.le dell'U.C.P.C.
(Geom Salvatore Bertolino)



Il Responsabile della P.O. n.5
(Ing. Giacchino Meli)



Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo